FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA PRATO

UIL SCUOLA PRATO

Viale Vittorio Veneto, 80 59100 Prato

Tel. 3890984199

E-mail: prato@uilscuola.it

prato@pec.uilscuola.it

Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato 29/10/2026

Ai Collaboratori

e p.c. al personale docente

Oggetto: Personale A.T.A. e assistenza agli alunni con disabilità

La presente nota ha l'obiettivo di chiarire le competenze e le responsabilità del personale A.T.A. nell'assistenza agli alunni con disabilità, alla luce della normativa vigente, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e dei più recenti orientamenti interpretativi e giurisprudenziali.

Il principio di inclusione scolastica, fondato sugli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009, e sulla L. 104/1992, impone alle istituzioni scolastiche di organizzare il servizio in modo da garantire l'effettiva partecipazione dell'alunno con disabilità alla vita scolastica.

Il D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, disciplina specificamente l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, all'art. 3, comma 2, prevede che l'Amministrazione scolastica provveda alla definizione dell'organico del personale A.T.A. tenendo conto della presenza di alunni con disabilità e all'assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal relativo profilo professionale, tenendo conto anche del genere degli alunni da assistere.

Le mansioni del Collaboratore scolastico

Il quadro contrattuale di riferimento è oggi direttamente individuato dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. All'art. 50 viene introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A., mentre l'Allegato A, nel definire le mansioni proprie del profilo del collaboratore scolastico, prevede, tra le altre:

- l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni;

- la vigilanza sugli alunni e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche;

- nelle scuole dell'infanzia e primaria, l'assistenza nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

- la collaborazione con i docenti

Con specifico riferimento agli alunni con disabilità, l'Allegato A stabilisce espressamente che il collaboratore scolastico, "al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

L'assistenza materiale di base e l'assistenza igienica dell'alunno con disabilità rientrano, pertanto, nel profilo professionale del collaboratore scolastico e non possono essere considerate, in via generale, attività estranee alle relative mansioni.

Diverso è il caso degli incarichi specifici disciplinati dall'art. 54 CCNL, che possono essere conferiti per compiti che, pur rientrando nelle funzioni dell'area di appartenenza, comportino responsabilità ulteriori, rischio o disagio e sono retribuiti con specifica indennità secondo la disciplina contrattuale. L'esistenza di tale disciplina non trasforma, tuttavia, in attività facoltativa l'assistenza materiale non specialistica che è già ricompresa nel profilo professionale.

Assistenza igienica e cambio del pannolino

Sul punto è intervenuta espressamente l'ARAN con l'orientamento applicativo pubblicato il 05.11.2024, chiarendo che l'attività di assistenza all'igiene personale prevista dall'Allegato A del CCNL può comprendere anche la pulizia e il lavaggio dell'alunno e il cambio del pannolino.

Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sent. Sez. Pen. n. 22786/2016, pronunciandosi sul rifiuto opposto da alcune collaboratrici scolastiche di provvedere alle esigenze igieniche di un'alunna con disabilità, compreso il cambio del pannolino, ha riconosciuto la doverosità dell'intervento sulla base delle mansioni contrattualmente previste e ha ritenuto, nelle specifiche circostanze esaminate, integrato il rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. La pronuncia si riferisce al previgente quadro normativo e contrattuale, ma il principio relativo alla riconducibilità dell'assistenza igienica tra le mansioni del collaboratore scolastico conserva attualità, tanto che la stessa ARAN lo ha espressamente richiamato nell'orientamento sopra citato.

Più recentemente, anche il Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, con sent. n.133/2025, ha ribadito, nell'ambito di una controversia disciplinare, la riconducibilità alle mansioni del collaboratore scolastico dell'assistenza agli alunni con disabilità, compresa l'assistenza nell'uso dei servizi igienici.

Ne consegue che un rifiuto generalizzato di prestare assistenza igienica all'alunno con disabilità, motivato esclusivamente con l'affermazione che tale attività non rientrerebbe nelle mansioni del collaboratore scolastico, non trova fondamento nell'attuale disciplina contrattuale.

Assistenza di base e assistenza specialistica

È tuttavia necessario individuare con precisione il limite delle mansioni attribuibili al personale A.T.A. in tale ambito. Lo stesso Allegato A del CCNL qualifica espressamente l'attività del collaboratore scolastico come ausilio materiale "non specialistico".

Deve quindi essere mantenuta una netta distinzione tra assistenza materiale di base e igienica, di competenza del personale scolastico secondo il relativo profilo professionale; assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, prevista dalla L. 104/1992 e dal D.Lgs. 66/2017 e attribuita agli enti territorialmente competenti; prestazioni sanitarie o comunque specialistiche, che non possono essere trasferite al collaboratore scolastico per il solo fatto che riguardino un alunno con disabilità.

La distinzione è stata chiaramente affermata anche dal T.A.R. Sardegna, con sent. n. 574/2022, secondo cui al personale A.T.A. compete l'assistenza di base, mentre resta affidata alla competenza dell'Ente locale l'assistenza specialistica necessaria agli studenti che presentino livelli di autonomia particolarmente critici e richiedano personale dotato di specifica competenza professionale. Pertanto, la gravità della disabilità non determina automaticamente l'esclusione dell'intervento del collaboratore scolastico, ma impone di verificare concretamente la natura dell'attività richiesta.

Se l'intervento consiste nell'ordinario ausilio materiale non specialistico, compresa l'assistenza igienica, esso rientra nel profilo professionale. Se, invece, per le condizioni dell'alunno l'attività richiede competenze sanitarie, riabilitative o comunque specialistiche, essa non può essere trasformata in una mansione del collaboratore scolastico attraverso un semplice ordine di servizio.

Alunni con disabilità grave e situazioni di particolare complessità

Particolare attenzione deve quindi essere riservata agli alunni con disabilità grave o con condizioni che rendano particolarmente complessa l'assistenza personale. In tali situazioni non è corretto né affermare che il collaboratore scolastico sia automaticamente esonerato da qualsiasi intervento, né, all'opposto, ritenere che qualsiasi attività necessaria all'alunno possa essere attribuita al personale A.T.A..

L'Istituzione scolastica deve verificare preventivamente quali interventi siano effettivamente necessari e quali di essi costituiscano semplice ausilio materiale non specialistico, predisponendo un'organizzazione adeguata alla concreta situazione dell'alunno.

Qualora siano necessarie operazioni di movimentazione, trasferimento dalla carrozzina, uso di sollevatori o altri ausili, ovvero attività che presentino specifici rischi per il lavoratore o per l'alunno, trovano applicazione anche gli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 81/2008. La scuola deve quindi valutare i rischi connessi alle attività concretamente richieste, individuare procedure sicure, fornire eventuali attrezzature e dispositivi necessari e assicurare un'adeguata formazione e, quando necessaria, un adeguato addestramento.

La carenza di personale o di altre figure professionali non può, in ogni caso, determinare un ampliamento delle mansioni del collaboratore scolastico oltre il limite dell'ausilio materiale non specialistico stabilito dal CCNL, né giustificare l'assegnazione di attività in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Formazione del personale A.T.A.

La formazione costituisce un elemento essenziale per garantire la qualità e la sicurezza dell'assistenza. L'art. 13, comma 3, D.Lgs. 66/2017 stabilisce che il piano di formazione individui, nell'ambito delle risorse disponibili, anche attività formative rivolte al personale A.T.A., finalizzate a sviluppare, coerentemente con i profili professionali, competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base connessi all'inclusione scolastica, prevedendo la partecipazione periodica del personale alle relative iniziative.

Restano inoltre applicabili gli obblighi di formazione, informazione e, ove necessario, addestramento derivanti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione ai rischi effettivamente connessi alle mansioni svolte.

La formazione deve, pertanto, essere effettivamente organizzata dall'Amministrazione e adeguata alle attività concretamente richieste. Ciò non significa, tuttavia, che la mancata partecipazione a uno specifico corso possa trasformare in attività estranea al profilo professionale una mansione che il CCNL qualifica espressamente come ordinaria. Occorre distinguere la titolarità della mansione dall'obbligo dell'Amministrazione di mettere il lavoratore nelle condizioni di svolgerla correttamente e in sicurezza.

Organizzazione del servizio

Spetta all'Istituzione scolastica organizzare il servizio in modo da garantire contemporaneamente il diritto dell'alunno all'assistenza e la corretta utilizzazione del personale secondo i rispettivi profili professionali. In particolare, la presenza di alunni con disabilità e le relative concrete necessità assistenziali devono essere considerate nell'organizzazione del lavoro del personale A.T.A., evitando soluzioni occasionali o improvvisate.

Nell'assegnazione dei collaboratori scolastici ai compiti di assistenza deve inoltre essere tenuto conto del genere degli alunni, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs. 66/2017, nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona.

Per le situazioni di maggiore complessità appare altresì necessario che le modalità operative siano preventivamente definite e chiaramente comunicate al personale interessato, evitando di demandare al singolo lavoratore la valutazione estemporanea delle attività da compiere.

In conclusione

Le indicazioni sopra riportate individuano il quadro generale delle competenze e delle responsabilità del personale scolastico e devono essere applicate tenendo conto, in concreto, delle specifiche necessità assistenziali del singolo alunno, del relativo grado di autonomia, dell'ordine e grado di scuola frequentato e dell'organizzazione della singola Istituzione scolastica, nel rispetto dei profili professionali e delle condizioni di sicurezza.

Il collaboratore scolastico:

- è tenuto a prestare l'ausilio materiale non specialistico previsto dal proprio profilo professionale agli alunni con disabilità;
- è tenuto, nell'ambito di tale assistenza, anche all'ausilio nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, attività che può comprendere, quando necessario, pulizia, lavaggio e cambio del pannolino;
- non può opporre un rifiuto generalizzato sul presupposto che l'assistenza igienica sia estranea al proprio profilo professionale;
- deve essere adeguatamente formato e posto nelle condizioni di operare secondo procedure organizzative e di sicurezza idonee;
- non può essere adibito a prestazioni sanitarie, riabilitative o comunque specialistiche estranee al proprio profilo;

Nelle situazioni di disabilità particolarmente complessa, l'individuazione degli interventi concretamente esigibili deve essere effettuata alla luce delle specifiche esigenze dell'alunno, distinguendo le attività riconducibili all'ausilio materiale non specialistico da quelle che, per natura e modalità di esecuzione, richiedano l'intervento di ulteriori figure professionali competenti.

Le presenti indicazioni hanno pertanto carattere generale e non possono prescindere dalla valutazione della singola situazione concreta. Spetta quindi all'Istituzione scolastica, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, organizzare il servizio sulla base delle effettive necessità assistenziali degli alunni, dell'ordine e grado di scuola, delle risorse e delle figure professionali necessarie,

garantendo al contempo il diritto all'inclusione, la dignità e la sicurezza dell'alunno e il rispetto delle mansioni, della formazione e della sicurezza del personale.

Distinti Saluti.

Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Prof. Luigi Rocca